

COMMISSIONE VII
LAVORI PUBBLICI

XXX.

SEDUTA DI VENERDÌ 28 LUGLIO 1950

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE TERRANOVA CORRADO

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	311
Disegno di legge (Rinvio della discussione):	
Agevolazioni ai comuni nel finanziamento occorrente per l'aumento e il miglio- ramento della produzione e distribuzione di energia elettrica da parte delle azien- de municipalizzate. (1334)	311
PRESIDENTE	311, 312
FIRRAO, <i>Relatore</i>	311
STUANI	312
BELLIARDI	312
Disegni di legge (Discussione e approva- zione):	
Concessione di un nuovo termine per la esecuzione del piano regolatore par- ticolareggiato edilizio del rione San Pietro degli Schiavoni in Brindisi e per il godimento delle agevolazioni fi- scali. (1196)	312
PRESIDENTE	312
GABRIELI, <i>Relatore</i>	312
Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvio- nali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nel- l'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per lavori di pronto soccorso. (1462)	312
PRESIDENTE	312, 313, 314, 315, 317
BERNARDINETTI, <i>Relatore</i>	313, 314, 315
STUANI	313, 314, 315
CAMANGI, <i>Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici</i>	314, 315, 317
FODERARO	317
CAIATI	317
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	318

La seduta comincia alle 9.

BONTADE MARGHERITA, *Segretario*,
legge il processo verbale della seduta pre-
cedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in con-
gedo l'onorevole Raimondi.

**Rinvio della discussione del disegno di legge:
Agevolazioni ai comuni nel finanziamento
occorrente per l'aumento e il miglioramento
della produzione e distribuzione di energia
elettrica da parte delle aziende municipa-
lizzate. (1334).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca
la discussione del disegno di legge: Agevola-
zioni ai comuni nel finanziamento occorrente
per l'aumento e il miglioramento della produ-
zione e distribuzione di energia elettrica da
parte delle aziende municipalizzate.

Su di esso la IV Commissione ha espresso
parere favorevole.

L'onorevole Firrao, relatore, ha facoltà di
parlare.

FIRRAO, *Relatore*. Io sono in linea di
massima favorevole all'approvazione di que-
sto provvedimento. Però vorrei chiedere al
presidente di rinviare la discussione per un
più approfondito esame. Poichè infatti vi sono
altri enti municipalizzati che con leggi spe-
ciali hanno ottenuto concessioni analoghe, io
vorrei fare dei raffronti per poter poi riferire
in modo più esauriente alla Commissione.

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

STUANI. Di aziende municipalizzate ve ne sono molte, e la legge non può avere quindi quella efficacia che avrebbe se in essa fosse inclusa la Cassa depositi e prestiti; pure essa avrà ugualmente una certa efficacia, tanto è vero che i comuni, cioè le aziende municipalizzate, aspettano questa approvazione; quindi preferirei che la legge fosse posta subito in discussione.

PRESIDENTE. Ella è contrario anche a un breve rinvio?.

STUANI. No, purchè sia veramente breve.

BELLIARDI. Io mi associo al collega Stuani; questa legge, anche se ha una portata relativa, è molto attesa dalle aziende municipalizzate; quindi pregherei la Presidenza di includerla nell'ordine del giorno che si dovesse eventualmente discutere durante le ferie.

PRESIDENTE. Mi riprometto di portare in discussione il disegno di legge al più presto possibile. Se non vi sono altre osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio del rione San Pietro degli Schiavoni in Brindisi e per il godimento delle agevolazioni fiscali. (1196).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio del rione San Pietro degli Schiavoni in Brindisi e per il godimento delle agevolazioni fiscali.

Su di esso la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Gabrieli, ha facoltà di riferire.

GABRIELI. *Relatore.* Il comune di San Pietro degli Schiavoni in Brindisi ha fatto presente che, per documentate ragioni, dipendenti dagli eventi bellici e da altre difficoltà di indole obiettiva, non ha potuto eseguire nel termine legale di dieci anni tutti i lavori previsti dal piano particolareggiato approvato con la legge 23 dicembre 1935 n. 2382 e poi con altro decreto 20 gennaio 1938 registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 1938. Il termine di dieci anni scadeva nel 1948. Il comune di Brindisi ha pertanto chiesto che gli si voglia prorogare di altri dieci anni il termine scaduto.

Dato che risulta dalle indagini che la richiesta del comune di Brindisi è fondata, si propone che sia fissato un nuovo termine, non di dieci anni, ma che vada a scadere il 31 ottobre 1952, tenendo conto che l'articolo 42 della legge urbanistica 17 agosto 1942 limita l'efficacia dei piani regolatori approvati prima dell'entrata in vigore della legge medesima. Quindi noi possiamo concedere una proroga, che vada a scadere il 31 ottobre 1952, per l'agevolazione fiscale di tutte le opere che devono essere eseguite in dipendenza di questo piano particolareggiato di lavori.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare la dichiaro chiusa.

Passiamo alla discussione degli articoli, che, non essendovi emendamenti, porrò successivamente in votazione.

ART. 1.

« Per l'ultimazione dei lavori relativi all'attuazione del piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore di Brindisi per la sistemazione del rione di San Pietro degli Schiavoni è concesso un nuovo termine fino al 31 ottobre 1952 ».

(È approvato).

ART. 2.

« Tutte le costruzioni eseguite, sia da privati, sia dal comune o dai suoi concessionari, per l'attuazione del piano, entro il predetto termine del 31 ottobre 1952, godranno della esenzione venticinquennale dall'imposta sui fabbricati e dalle relative sovraimposte, comunale e provinciale, ferma restando la decorrenza della esenzione stessa dal 25 giugno 1945 ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per lavori di pronto soccorso. (1462).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per lavori di pronto soccorso.

Su di esso la IV Commissione ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Bernardinetti, ha facoltà di riferire.

BERNARDINETTI, Relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame riguarda precisamente l'intervento da parte dello Stato per i lavori tanto di pronto soccorso quanto di riparazione di danni causati dall'alluvione dell'autunno 1949 che ha funestato le regioni del Veneto, alcune province dell'Emilia e anche alcune della Toscana.

Secondo i dati che noi abbiamo potuto esaminare presso il Ministero dei lavori pubblici, questi danni sarebbero stati soprattutto causati nel Veneto dallo straripamento dei fiumi Torre, Locon, Fosson, Brenta, Livenza, Bacchiglione, e Tartaro Canalbianco; nell'Emilia dallo straripamento del Reno (in località Gallo) del Senio; nella Toscana dallo straripamento dell'Arno. I danni sono stati causati precisamente alle opere idrauliche e nel disegno di legge, per quanto attiene a questi, si considerano precisamente quelli di 2^a e 3^a categoria.

Vi è da far presente che, secondo la legislazione in vigore dal 29 luglio 1904, le opere idrauliche sono state divise in varie categorie: a) corsi d'acqua di confine; b) corsi d'acqua non di confine o di maggiore importanza rispetto ai primi; c) opere idrauliche che si riferiscono ai consorzi istituiti per questa bisogna. Secondo i dati acquisiti dagli uffici tecnici, i danni stessi ammontano alla cifra prevista dal disegno di legge, come hanno confermato i successivi accertamenti da parte degli uffici tecnici.

All'art. 2 è previsto un intervento dello Stato per l'importo di 200 milioni per riparazioni di strade, acquedotti e fognature, edifici pubblici e privati. Gli accertamenti precisi circa l'ammontare esatto dei danni sembra non siano ancora stati compiuti, perché non sono arrivati presso gli uffici tecnici tutti gli elementi necessari; il che vuol dire che ove e quando i 200 milioni assegnati dall'articolo 2 non siano sufficienti, si dovrà provvedere necessariamente con un successivo e integrativo disegno di legge.

Io penso di non dover aggiungere alcunché a quanto ho sin qui brevemente esposto. Raccomando a voi l'approvazione di questo disegno di legge, soprattutto per ciò che riguarda

l'oggetto dell'articolo 1. Si tratta di opere idrauliche che debbono essere necessariamente ed assolutamente eseguite durante il periodo estivo, perché, attendendo l'autunno potremmo avere maggiori danni, a parte la possibilità che eventuali ulteriori alluvioni si aggiungano ad aggravare i danni esistenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

STUANI. Onorevoli colleghi, di massima noi siamo d'accordo sulla necessità del provvedimento e della sollecita approvazione di esso. Dobbiamo però fare osservare che il disegno di legge sottoposto al nostro esame è manchevole in confronto alla recente legge per le zone alluvionate del sud d'Italia. Io dico che quando si tratta di riparare dei danni arrecati da alluvioni, non dovrebbe proprio esservi alcuna differenza tra nord e sud. Invece noi vediamo, per esempio, che per la ricostruzione e riparazione di fabbricati rurali di proprietà privata destinati ad uso di abitazione l'altra legge prevedeva un sussidio del 50 per cento; mentre con questo disegno di legge il sussidio è ridotto al 40 per cento. Ma la cosa più grave è un'altra: mentre con la legge per il sud le riparazioni venivano fatte a spese dello Stato (e il comune avrebbe poi restituito la somma per metà senza interessi in 30 annualità), qui, invece, il comune deve fare esso la riparazione; lo Stato verrà incontro alla spesa solo a riparazione già effettuata.

Ora, ognuno di noi sa in quali ristrettezze di bilancio si trovino i comuni dell'alta Italia; e la pretesa che i comuni rimettano a posto le fognature e tutti i danni subiti, sol perché poi lo Stato pagherà, farebbe presumere che questi comuni si trovino in condizioni di eseguire queste opere, il che assolutamente non risponde a verità.

Ora se delle modificazioni occorrerà apportare a questo disegno di legge, ciò dovrà essere appunto nel senso di farne coincidere le provvidenze con quelle previste dalla legge che si riferisce ad analoghi danni avvenuti nel sud d'Italia.

Vi sono poi — come dicevo — casi in cui la legge attuale spinge solo al 40 per cento l'aiuto dello Stato. Ciò si verifica altresì riguardo ai sussidi per la ricostruzione e riparazione di edifici destinati a uso pubblico delle province, nonché di edifici destinati ad uso di culto e beneficenza, i quali nella legge per il sud avevano il 50 per cento di sussidio. Non sarebbe forse compito mio difendere gli edifici di culto, ma, se giustizia deve esservi, deve essere dato il 50 per cento sia al nord che al sud, trattan-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

dosi in entrambi i casi di danni causati da alluvioni.

Un'aggiunta che desidererei fosse appor-tata, e che costituisce l'oggetto di un mio emendamento, riguarda la provincia di Como. Anche la provincia di Como nel 1949 ebbe dei danni alluvionali e certamente dei danni a privati i quali potrebbero essere risarciti in parte con questi sussidi che sono previsti in 200 milioni. Io dico: questi danni sono danni reali, anche se di piccola entità, e sono stati causati dallo stesso fatto dell'alluvione; dovrebbero quindi essere equiparati e inden-nizzati nello stesso modo, a prescindere dal-l'esistenza di regolari denunce.

Con queste osservazioni che si concretano in emendamenti ai vari articoli, noi siamo fa-vorevoli a questo disegno di legge.

BERNARDINETTI, *Relatore*. Io debbo semplicemente chiarire al collega onorevole Stuani che, se è vero che la legge per il sud prevedeva l'intervento da parte dello Stato nella misura del 50 per cento, è pur vero che con questo disegno di legge noi dobbiamo ora ritornare alla normalità, cioè a dire dob-biamo applicare quel che effettivamente già vige nel nostro ordinamento giuridico, in armonia anche con altre leggi, già approvate, aventi come oggetto l'intervento dello Stato a favore dei territori alluvionati.

Anche per quanto riguarda gli edifici di culto, occorre ritornare alla normalità, e per-tanto io penso che dovremo senz'altro appro-vare questo disegno di legge così come esso è stato presentato.

Per ciò che concerne l'osservazione del-l'onorevole Stuani in relazione all'intervento da parte dello Stato per i danni in provincia di Como, io non ho gli elementi necessari e sufficienti per dare un giudizio obiettivo e se-reno. Da parte del Ministero ho avuto infor-mazioni, frutto naturalmente di accertamenti da parte degli uffici tecnici, secondo cui i danni si sono verificati appunto in quelle province che sono ben specificate nella rela-zione al disegno di legge. In base a questi elementi pregherei l'onorevole Stuani di non insistere.

STUANI. Voler tornare alla normalità e cosa molto apprezzabile, ma la legge per il sud è del maggio di quest'anno, non di cento e neanche di due o tre anni fa; è insomma una legge recentissima. Non capisco perchè proprio adesso che si tratta di risarcire i danni nel nord si voglia ritornare alla normalità. Io sono sempre d'accordo di dare nella più larga misura al sud tutti gli aiuti possibili ed immaginabili, ma non dobbiamo creare dei

provvedimenti che sembrano fatti apposta per creare malumori e contrasti.

BERNARDINETTI, *Relatore*. Veda, onore-vole Stuani, il Senato giorni fa ha preso in considerazione un altro disegno di legge che riguarda l'intervento dello Stato per alluvioni in Piemonte e nel Veneto. Ora, il Senato ha affermato il principio di attenersi alla norma-lità; ha precisamente riapprovato quanto è contenuto, per esempio, nell'articolo 2 let-tera a) di questa legge, e l'intervento dello Stato è rimasto entro i limiti fissati da questa legge. Quindi anche l'altro ramo del Parla-mento è entrato in quest'ordine di idee.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io non ho gran che da aggiun-gere ai chiarimenti dati dal relatore, e mi associo alle sue considerazioni per sottolineare che il provvedimento al quale si riferisce l'onorevole Stuani, cioè la legge 6 marzo 1950, n. 171, è stato un provvedimento di carattere del tutto eccezionale derivante dalla eccezio-nalità del disastro al quale si riferiva. Il prov-vedimento che è oggi all'esame della Commis-sione, così come quello che verrà fra poco all'esame della nostra Commissione per ana-logo oggetto (riparazione di danni alluvionali del settembre 1948-gennaio 1949 in Piemonte, Val d'Aosta, Calabria e Sicilia), implicano un ritorno alla normalità e si presentano all'esa-me del Parlamento soprattutto ai fini del finanziamento e non tanto ai fini delle modali-tà e della misura del finanziamento stesso. D'altra parte questi provvedimenti hanno già avuto una lunga elaborazione e sono la conse-guenza non soltanto di una ricerca di fondi, ma anche di una serie di discussioni con i Mini-steri interessati, per cui modificarli vorrebbe dire sconvolgere tutta un'architettura che è già stata stabilita. Io mi associo quindi all'in-vito del relatore per pregare la Commissione di voler approvare, così come è stato presen-tato, il disegno di legge, onde mettere in con-dizione gli uffici di poter iniziare i lavori relativi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la di-scussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« È autorizzata la spesa di lire 1.800.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50 per provvedere, in dipendenza delle alluvioni verificatesi nel Veneto, in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana, durante l'autunno del 1949, al ripristino delle opere idrauliche di 2ª e di

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

3ª categoria, salvo recupero delle quote a carico degli interessati in base al testo unico sulle opere idrauliche approvato con regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, modificato dalla legge 13 luglio 1911, n. 774, e dal regio decreto 28 febbraio 1935, n. 248, e con le norme di cui al regio decreto 19 novembre 1921, n. 1688 ».

L'onorevole Stuani ha presentato un emendamento, già da lui svolto, tendente a includere la provincia di Como fra quelle che beneficeranno del presente disegno di legge.

BERNARDINETTI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, ho già espresso il mio parere. Dagli accertamenti che gli uffici tecnici hanno fatto non risulta che la provincia di Como abbia subito danni. D'altra parte preciso che l'apporto di 1 miliardo e 800 milioni riguarda tutti i lavori per opere idrauliche nelle province di cui al disegno di legge che stiamo trattando; per cui io penso che, se effettivamente si sono verificati danni nella provincia di Como, questi potranno essere oggetto magari di altro accertamento e, se del caso, di altro disegno di legge. Confermo quindi ancora una volta il mio parere negativo su questa aggiunta.

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Io sono contrario all'emendamento dell'onorevole Stuani, oltre che per le ragioni esposte dal relatore, per ragioni di ordine generale. Non bisogna dimenticare che i disegni di legge di questo tipo sono, come ho detto poco fa, soprattutto dei disegni di legge di ordine finanziario. La legislazione in materia di danni alluvionali esiste; sia pure non perfettamente aggiornata, sia pure non perfettamente coordinata, ma esiste. Quindi, là dove si verificano danni alluvionali v'è sempre possibilità di intervento con i fondi ordinari di bilancio del Ministero dei lavori pubblici. Ora, è evidente che, se noi andassimo a cercare tutti gli angoli d'Italia in cui si è rovesciato un temporale che abbia causato danni e volessimo per ogni caso di questi fare una legge apposita, non finiremmo più. Sia questa legge come l'altra all'esame del Senato, come anche quella cui ci siamo riferiti prima, riguardante la Campania e il Molise, sono provvedimenti che, nati in conseguenza di un fatto di carattere del tutto eccezionale, riguardano uno stanziamento di fondi di carattere pure eccezionale. Il che non esclude, onorevole Stuani, se in provincia di Como per un qualsiasi temporale si siano verificati dei danni

alluvionali, il ricorso alla legge ordinaria per quei sussidi dalla medesima previsti. Quindi, non vedo la ragione di modificare il testo del disegno di legge.

STUANI. Insisto sull'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo testè letto, fino alle parole « di Mantova ».

(È approvato).

Pongo in votazione le parole « in provincia di Como ».

(Non sono approvate).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo 1, testè letto.

(È approvata).

Passiamo all'articolo 2:

« È autorizzata la spesa di lire 200.000.000 da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1949-50, per provvedere, in dipendenza delle alluvioni di cui al precedente articolo 1:

a) alla concessione di sussidi nella misura prevista dalla legge 30 giugno 1904, n. 293, e dal decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, per lavori di definitiva riparazione o ricostruzione di strade provinciali, comunali e consorziali e per lavori di difesa di abitati;

b) alla concessione di sussidi nella misura della metà della spesa per lavori di riparazione o di ricostruzione di acquedotti e di fognature, di pertinenza di amministrazioni comunali;

c) alla concessione di sussidi, in ragione del terzo della spesa, per la ricostruzione o riparazione, escluso ogni ampliamento, decorazione od abbellimento, di scuole e case comunali nonché di edifici destinati ad uso di culto o di beneficenza, che rientrino fra quelli indicati nei decreti legislativi 27 giugno 1946, n. 35, e 29 maggio 1947, n. 649;

d) alla concessione di sussidi, in ragione del 40 per cento della spesa, per la ricostruzione o riparazione di fabbricati urbani di proprietà privata destinati ad uso di abitazione, limitatamente alle opere indispensabili alla loro abitabilità ».

L'onorevole Stuani ha presentato un emendamento tendente a elevare il sussidio, di cui alla lettera d), al 50 per cento.

Pongo in votazione l'articolo 2, che ho testè letto, sino alla lettera c) compresa.

(È approvato).

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

Pongo in votazione la lettera *d*) nel testo emendato dall'onorevole Stuani.

(*Non è approvata*).

Pongo in votazione la lettera *d*) nel testo ministeriale, così come ne ho data lettura.

(*È approvata*).

Passiamo all'articolo 3:

«L'esecuzione dei lavori di cui al successivo articolo 11 e la concessione dei sussidi di cui alle lettere *a*) e *c*) del precedente articolo 2 sono attribuite alla competenza del Magistrato alle acque e dei provveditorati regionali alle opere pubbliche».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4:

«I sussidi di cui al precedente articolo 2, lettere *a*) e *b*), possono essere concessi anche se i lavori siano stati eseguiti anteriormente alla entrata in vigore della presente legge, purché gli interessati prima dell'inizio dei lavori ne abbiano data comunicazione al competente ufficio del Genio civile o questo abbia proceduto all'accertamento dei danni.

«I sussidi di cui alla lettera *c*) dello stesso articolo 2, possono essere concessi anche se i lavori di riparazione siano stati eseguiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, qualora si tratti di opere effettuate in base ad invito dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010.

«In ogni caso i sussidi possono essere concessi soltanto per i lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5:

«Le domande per la concessione dei sussidi di cui alla presente legge debbono essere presentate ai competenti uffici del Genio civile entro il termine perentorio di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6:

«Le domande di sussidio di cui alle lettere *a*) e *b*) del precedente articolo 2 devono essere presentate corredate della perizia dei lavori da eseguire e del certificato dell'Auto-

rità competente ad attestare la natura e l'appartenenza dell'opera da riparare o ricostruire.

«I sussidi sono corrisposti anche ratealmente in base a certificati del Genio civile attestanti la regolarità e l'ammontare dei lavori eseguiti».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 7:

«Le domande di sussidio per la riparazione di fabbricati urbani, di cui alla lettera *c*) del precedente articolo 2, devono essere corredate della perizia dei lavori da eseguire nonché del certificato catastale di attualità e dell'atto dimostrativo del possesso dell'immobile utile agli effetti dell'articolo 1158 del Codice civile. A tal fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura o davanti ad un notaio da quattro proprietari del luogo, riconosciuti tali dal pretore o dal notaio, che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità dal sindaco del comune».

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 8:

«Quando l'edificio danneggiato o distrutto appartenga indivisamente a più persone, la domanda per ottenere il sussidio può essere presentata da una sola di esse nell'interesse proprio e degli altri comproprietari.

«Il comproprietario che ha presentato la domanda ha facoltà di eseguire i lavori e di riscuotere il sussidio anche nell'interesse o nel nome degli altri comproprietari, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i comproprietari derivanti dalla concessione del beneficio».

(*È approvato*).

Do ora lettura dell'articolo 9:

«Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

«Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, pre-

SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 28 LUGLIO 1950

sentare la domanda di sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso ».

L'onorevole Foderaro ha presentato il seguente emendamento:

« *dopo le parole: « Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta » aggiungere le altre: « nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge ».*

Ha facoltà di svolgerlo.

FODERARO. « Quando il condominio non ne abbia fatta richiesta »: dice l'articolo. Mi pare debba mettersi un termine a questo condominio, altrimenti il giorno stesso della entrata in vigore qualunque condomino dovrebbe fare domanda.

CAIATI. A me pare che nell'articolo 5 già si sia precisato un termine di sei mesi.

PRESIDENTE. Onorevole Caiati, non è questo il pensiero dell'onorevole Foderaro.

FODERARO. Non mi sono spiegato: il termine generale è di sei mesi. Ora, io dico: lasciando libero qualsiasi condomino di fare domanda per riparazioni della propria parte, egli potrebbe fare tale domanda subito dopo l'entrata in vigore della legge. Bisognerebbe porre un termine ai rappresentanti del condominio, di modo che, se essi non abbiano fatto domanda entro due mesi per tutte le opere condominiali, ogni condomino può subentrare.

GAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Accetto questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 9, che, con l'aggiunta proposta dall'onorevole Foderaro e accettata dal Governo, è così formulato:

« Quando l'edificio danneggiato o distrutto sia composto di parti o piani o porzioni di piani appartenenti a proprietari diversi, ciascun condomino può presentare la domanda di sussidio per la parte o pel piano o per la porzione di piano di sua appartenenza, e il sussidio è determinato in relazione alla spesa occorrente per la riparazione di detta parte o di detto piano o di detta porzione di piano.

« Qualora il condominio non ne abbia fatta richiesta nel termine di due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, anche uno solo dei condomini può, nell'interesse e nel nome del condominio, presentare la domanda di

sussidio e, in caso di effettiva esecuzione dei lavori, riscuoterlo, salvo il diritto al rimborso nei confronti dei condomini, restando l'Amministrazione dei lavori pubblici estranea a tutti i rapporti tra i condomini, conseguenti al beneficio concesso ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« L'ufficio del Genio civile, ricevuta la domanda documentata ai sensi del precedente articolo 7, cura la revisione della perizia dei lavori di riparazione o ricostruzione, comunicando gli atti col proprio parere al Provveditorato regionale alle opere pubbliche.

« L'ufficio del Genio civile, dopo l'approvazione del Provveditorato, ne dà comunicazione al richiedente il sussidio.

« I lavori devono essere iniziati entro il termine di tre mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione ed ultimati, con decorrenza dalla stessa data, entro dodici mesi, salvo proroga che può essere concessa per gravi e giustificati motivi dagli Uffici del Genio civile per un periodo di tempo non superiore a quello originariamente fissato.

« Se, nei termini di cui al precedente comma, i lavori non vengano iniziati od ultimati, la concessione del beneficio è revocata in tutto o per la parte di sussidio non ancora corrisposta.

« Al beneficiario che abbia iniziati i lavori nel termine stabilito possono essere corrisposti acconti in corso di esecuzione delle opere ed in base a stati di avanzamento, nella misura del 40 per cento della spesa contabilizzata, sempre quando l'acconto da corrispondere risulti non inferiore a lire 20.000 ed i lavori eseguiti risultino conformi al progetto approvato.

« Dell'avvenuta ultimazione il beneficiario deve dare comunicazione all'ufficio del Genio civile per mezzo di cartolina postale raccomandata ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 11:

« È autorizzata la spesa di lire 200 milioni, in aggiunta a quella di lire 640 milioni di cui all'articolo 2, n. 3, della legge 31 ottobre 1949, n. 785, che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1949-50, per provvedere alle necessità più urgenti in caso di pubbliche calamità, ai sensi della legge 9 di

cembre 1926, n. 2389, e del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010 ».

(È approvato).

Do ora lettura dell'articolo 12:

« Per gli effetti dell'articolo 81, 4° comma, della Costituzione della Repubblica italiana, alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) ».

La Commissione finanze e tesoro propone di sopprimere le parole « Per gli effetti dell'articolo 81, 4° comma, della Costituzione della Repubblica italiana ».

Pongo in votazione l'articolo 12 così emendato:

« Alla copertura dell'onere derivante dalla presente legge viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui alla legge concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1949-50 (ottavo provvedimento) ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 13:

« Il Ministro del tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 14:

« La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ».

CAMANGI, *Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Propongo di sostituire, a « il giorno stesso », « il giorno successivo a quello ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 14 con la modifica proposta dal rappresentante del Governo.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge testè esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge:

« Autorizzazione della spesa di lire 2 miliardi per la riparazione dei danni alluvionali verificatisi nell'autunno 1949 nel Veneto e in provincia di Mantova, nell'Emilia e nella Toscana e della spesa di lire 200 milioni per i lavori di pronto soccorso » (1462):

Presenti e votanti.	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli.	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

« Concessione di un nuovo termine per l'esecuzione del piano regolatore particolareggiato edilizio del rione San Pietro degli Schiavoni in Brindisi e per il godimento delle agevolazioni fiscali » (1196).

Presenti e votanti.	29
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Amendola Pietro, Belliardi, Bernardinetti, Biagioni, Bontade Margherita, Caiati, Caroniti, Cimenti, Coppi Ilia, Cornia, D'Amico, Ferrarese, Firrao, Foderaro, Gabrieli, Garlato, Geraci, Guariento, Mancini, Mastino, Moro Francesco, Pacati, Palmieri, Perlingieri, Pirazzi Maffiola, Tarozzi, Terranova Corrado, Terranova Raffaele, Turco.

È in congedo:

Raimondi.

La seduta termina alle 10.